

II SINDACO

VISTO l'esposto e la formale richiesta di divieto dell'esercizio di attività venatoria, In atti al n. 1636 del 11022008, inoltrato da 70 cittadini residenti nelle zone Ghiarda, 5, Bartolomeo e S. Rigo, unitamente agli allegati in elenco:

- Nota inviata all'assessorato competente del Comune in relazione a numerosi avvelenamenti di animali domestici;
- Esito positivo delle analisi tossicologiche su carcassa di cane deceduto per sospetto avvelenamento;
- Copia del verbale di denuncia-querela, relativo a getto pericoloso di cose e danneggiamento di animali, al Comandi di Polizia Provinciale di Reggio Emilia;
- Segnalazione scritta riguardo l'irruzione di un cacciatore nel cortile di proprietà all'inseguimento di un capo di selvaggina, con il fucile spianato;
- Lista delle 70 firme di residenti che chiedono l'istituzione di divieto di caccia nella loro zona, in quanto mette a rischio la sicurezza dei cittadini e dei loro animali.

Ciò evidenziato, gli esponenti sottolineano "di aver patito, In tempi recenti, soprusi analoghi a quanto descritto negli allegati e di ritenere la zona sopraccitata inidonea al prosieguo dell'attività venatoria, proprio perché accompagnata da episodi inqualificabili e non marginali":

CONSIDERATO:

- a) che diversi proprietari e *agricoltori* segnalano numerosi sconfinamenti/ingressi nelle proprietà private di cani al seguito di cacciatori e di persone armate l'inseguimento della selvaggina, con indubbia pericolo per la pubblica incolumità nonché disturbo alle attività quotidiane:
- b) che sono state segnalate circostanze in cui le fucilate hanno raggiunto l'interno delle case, evidenziando comportamenti illeciti e incuranti della pubblica incolumità;
- c) le diverse segnalazioni, da parte di residenti esasperati, di avvelenamento di animali domestici (cani e gatti);
- d) che la carcassa del cane di un residente in zona, analizzata dal laboratorio dell'istituto Zooprofilattico, ha consentito di rilevare la presenza di pesticidi fosforati e che tale situazione è sfociata in una denuncia agli organi di vigilanza:

VISTO che il Comando di Polizia Provinciale è stato debitamente informato della situazione, sia dagli esponenti che dallo scrivente Servizio.

DATO ATTO che

- l'amm.ne comunale ha provveduto a coinvolgere le Ass, Venatorie Federcaccia, ARCI Caccia e l'ATC 03 Collina;
 - Federcaccia e ATC Collina, ARCI Caccia nel corso degli incontri tenutisi presso la sede comunale in data 14.08.2009, convengono che nella zona interessata si istituisca il divieto di caccia.

CONSTATATO

- il concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità dovuto al mancato rispetto per le distanze di sparo;
- gli alterchi tra i proprietari dei siti e gli esercenti l'attività venatoria:
- la presenza ai abitazioni, coltivi e siti di ricovero animali i cui proprietari lamentano disturbo e pericolo dovuto all'esercizio venatoria;
- che le segnalazioni relative allo spargimento di bocconi avvelenati, così come denunciate dagli esponenti, aggravano la situazione in termini di pericolosità, oltre a costituire reato grave e danno per i proprietari degli animali;

RITENUTO che il reale rischio per la tutela della pubblica incolumità renda *necessario* intervenire con un provvedimento specifico, volto a prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possano determinare gravi conseguenze
per
l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, con l'imposizione del divieto dell'esercizio dell'attività di caccia:

VISTO

- L'art. 54 comma 4 del T.U. D.Lgs. 267/2000,
- L'art. 21 della Legge 157/92, lettera e, che prevede il divieto dell'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro o a distanza inferiore a cinquecento metri di vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;

lettera f, che prevede il divieto di sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una voce e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di

trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-sviluppo- pastorale;

- l'Ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati";
- gli artt. 635, 672, 659 e 703 del Codice Penale;

ORDINA

il divieto di caccia a tutela della pubblica incolumità nell'area ricompresa tra via Zanichelli, via Ghiarda, via Strozzi e via della Polita, come da cartina allegata.

Nella zona indicata sarà possibile catturare la selvaggina in esubero a scopo di ripopolamento, secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme vigenti;

Copia del presente atto sarà affisso albo Pretorio per 30 giorni,

DISPONE

L'apposizione di adeguato tabellamento nel rispetto della presente ordinanza ad opera delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie.

DEMANDA

all'Ufficio Messaggio Notificato le procedure per la notifica del presente atto al Sig. Cattani Giuliano, via Livia Francia n. 6, Reggio Emilia, in qualità di rappresentante dei firmatari, che provvederà a dare notizia agli stessi.

AVVERTE

responsabile del procedimento 6 la dott. Mara Garuti, Dirigente del Servizio per le Imprese, Commercio e la tutela Ambientale, via Secchi n. 9, Ufficio Polizia Amministrativa, piano 1, (orari; dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12,30),

Avverte che la violazione della presente ordinanza punita dall' art. 650 del Codice Penale.

La presente ordinanza ha validità dalla data di esposizione pretoria e sino ad eventuale revoca, qualora si modificassero le attuali condizioni.

Avverso a presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni della notificazione, secondo la legge 6.12.1971 n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

Reggio Emilia 2 febbraio 2010

Fonte : [gruppo di intervento giuridico](#)